

**Tribunale Ordinario di Ferrara****Sezione Civile****N. R.G. 2429/2024**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Marta Cristoni	Presidente
dott.ssa Costanza Perri	Componente
dott.ssa Marianna Cocca	Relatore ed Estensore

all'esito dell'udienza del 10/07/2025

sull'opposizione allo stato passivo, promossa ex art. 206 C.C.I.I. da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. PAGNI ILARIA e dall'Avv. GUIZZI GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso gli stessi
contro

CP_1 **GIUDIZIALE** *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_1*), in persona dei Curatori dr.ssa *Controparte_3* e dr. *Controparte_4* rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA AUDINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ha emesso il seguente

DECRETO

1. La domanda di ammissione al passivo.....	1
2. Il compenso per la redazione del parere legale	5
3. Il compenso per la redazione della transazione fiscale.....	8
4. Il compenso per la fase istruttoria del giudizio di appello sulla sentenza n. 29/2023.....	17
5. Il supplemento per l'esito positivo dei giudizi tributari.....	17
6. Conclusioni e spese di lite.....	19

1. La domanda di ammissione al passivo

L'avv. *Parte_1* ha proposto, in data 6/09/2024, domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale della *Controparte_2* per un credito totale di euro 138.329,21 (di cui euro 136.158,12 per onorari ed euro 2.171,09 per diritti di opinamento parcella), con il privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., oltre IVA e CAP, per un totale di euro 175.337,78, cui ha chiesto di aggiungere, ex art. 204, comma 2, CCII, un credito eventuale.

I titoli fatti valere dall'avv. *Pt_1* sono riferiti a distinte tipologie di prestazioni professionali rese in favore della *Controparte_2*

a) Prestazioni svolte in collaborazione al dott. *Controparte_5* in particolare:

- i) redazione di un parere circa le contestazioni mosse negli accertamenti derivanti da cinque processi verbali di contestazione della Guardia di Finanza di Ferrara in data 8 ottobre 2013, 20 maggio 2014, 27 settembre 2017, 31 ottobre 2017 e 6 ottobre 2022: richiesta di euro 45.899,38;
 - ii) redazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 C.C.I.L., a definizione del contenzioso tributario concernente gli atti impositivi derivati dai PVC, consistente in trentuno giudizi pendenti (compenso richiesto 56.612,20 comprensivo di rimborso forfettario spese generali 15%), inserito nel concordato preventivo presentato dalla società;
 - iii) consulenza e assistenza nel giudizio di appello proposto dall' *Parte_2* [...] di Ferrara contro la sentenza n. 102/2022 con cui la Commissione tributaria aveva accolto il ricorso della *Controparte_2* avverso l'atto di presa in carico per la riscossione di € 2.278.931,43 (compenso richiesto € 11.394,50 comprensivo di rimborso forfettario spese generali 15%).
- b) Prestazione svolta individualmente
- i) assistenza, su richiesta della curatela e autorizzazione del Giudice Delegato, nei giudizi relativi agli accertamenti di cui ai PVC del 27 settembre 2017 e del 31 ottobre 2017 e alle cartelle esattoriali per le annualità 2003 e 2006 (compenso richiesto € 18.775,60 comprensivo di rimborso forfettario spese generali 15%);
 - ii) Redazione, su richiesta della curatela e autorizzazione del Giudice Delegato: dell'atto di appello avverso la sentenza n. 29/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara, relativa agli oneri fiscali dell'iscrizione ipotecaria n. 14566 del 28 febbraio 2022 (compenso richiesto € 3.475,52 comprensivo di rimborso forfettario spese generali 15% e contributo unificato);
- c) Credito potenziale per supplemento di compenso relativo al contenzioso tributario (Punto 3.2 contratti sottoscritti dalla *Controparte_2* - Allegato 26), soggetto alla condizione sospensiva dell'esito dei giudizi instaurati davanti alla Corte tributaria di primo grado di Ferrara, per il caso di accoglimento totale o parziale del ricorso.

All'esito delle osservazioni, sentiti i curatori, il giudice delegato ha ammesso:

- Il credito sub a.iii) come richiesto e quindi *"in via privilegiata ex art 2751 bis n.2 c.c. per l'importo degli onorari oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi € 12.571,60 ed in via*

chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi) oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi € 1.885,74”;

- Il credito sub b.i) come richiesto e quindi: *“in via privilegiata ex art 2751 bis n.2 c.c. per l'importo degli onorari oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi € 20.715,20 ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali (15% dei compensi) oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi € 3.107,28”;*
- Il credito sub b.ii) nei seguenti termini: per le sole fasi di studio e introduttiva, in via privilegiata ex art 2751 bis n.2 c.c. per l'importo degli onorari oltre Cassa avv.ti ed IVA per complessivi euro 1.581,43 ed in via chirografaria per rimborso forfetario spese generali;

Il giudice delegato ha invece rigettato l'ammissione:

- del credito sub a.i) ritenendo, in accoglimento della proposta dei curatori, che fosse documentata una mera attività informativa, rientrante nell'ambito delle prestazioni giudiziali rese nei procedimenti richiamati e riassunti nella relazione. In ogni caso, viene esclusa la proporzionalità tra la prestazione stragiudiziale in questione e l'onorario richiesto;
- del credito sub a.ii) ritenendo, in accoglimento della proposta dei curatori, che difettesse la prova della predisposizione della proposta di transazione fiscale, essendo documentata solo la partecipazione dell'avv. Pt_1 ad una riunione presso Parte_2 (15/04/2024) e due e-mail inviate dalla stessa; inoltre, il compenso è ritenuto sproporzionato; inoltre, anche in replica alle osservazioni del ricorrente, il giudice delegato ritiene di accogliere l'eccezione, proposta dalla curatela d'inopponibilità alla massa dei creditori del documento allegato 4 alla domanda di ammissione *“essendo la ricognizione inefficace in quanto priva dell'autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 94 C.C.I.I.”*; viene comunque poi accolta l'eccezione d'inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c., a causa del mancato rispetto dell'art. 88 C.C.I.I.
- del credito sub c) ritenendo, in accoglimento della proposta dei curatori, l'inammissibilità della domanda in quanto; non sono indicati i compensi effettivamente maturati di cui viene richiesto un supplemento; la clausola 3.2 dei contratti è inapplicabile in quanto gli incarichi professionali conferiti al ricorrente sono cessati. Inoltre, il giudice delegato ha rilevato che *“si tratta di credito incerto nell'an e nel quantum, ovvero di credito eventuale e futuro, che allo stato manca di alcuna attualità, non potendo essere oggetto di ammissione con riserva*

un credito eventuale"; inoltre ha accolto l'eccezione di inefficacia ex art. 164 C.C.I.I. e la revocabilità ex art. 166 C.C.I.I. dei pagamenti.

Al fine di inquadrare la pretesa creditoria del ricorrente appare opportuno sintetizzare brevemente la vicenda connessa alla crisi della *Controparte_2* culminata nell'apertura della liquidazione giudiziale del cui stato passivo si discute.

La società debitrice, operante nell'ambito della lavorazione e commercio degli acciai speciali, ha avviato un'attività volta all'elaborazione di una proposta concordataria all'inizio del 2023.

Dopo una prima domanda ex art. 44 C.C.I.I., presentata in data 12/01/2023 e poi rinunciata, in data 12/06/2023, la *Controparte_2* ha presentato un nuovo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ex artt. 40 e 84 C.C.I.I., iscritto al n. R.G.P.U. 47/2023.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale sui contenuti della domanda, all'esito dell'udienza del giorno 18/7/2023, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) C.C.I.I. e poi, con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 26/07/2023, il Tribunale di Ferrara, essendo intervenuto il ricorso del Pubblico Ministero, ha aperto la liquidazione giudiziale della *Controparte_2*

I due provvedimenti sono stati reclamati dalla *Controparte_2* davanti alla Corte d'Appello di Bologna, la quale, con sentenza n. 423/2024 pubblicata il 27/02/2024, in accoglimento dei reclami, ha revocato il decreto in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di inammissibilità della proposta di concordato depositata da *Controparte_2* in data 28/6/2023 e la sentenza in data 26/7/2023 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di *CP_2* rimettendo le parti davanti al suddetto tribunale per gli adempimenti di sua competenza. Avverso tale provvedimento pende ricorso per Cassazione.

Ad ogni modo, conseguentemente alla pronuncia della Corte d'Appello, con provvedimento del 29/2/2024, il Tribunale di Ferrara ha aperto nuovamente il concordato preventivo della [...] *CP_2* nell'ambito sempre del procedimento R.G.P.U. 47/2023.

In data 16/04/2024, i commissari giudiziali nominati, dottori *Controparte_3* e *Controparte_4* hanno depositato la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, C.C.I.I., chiedendo la revoca del concordato (doc. 1 fasc. fasc. Curatela); in data 26/04/2024, il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

È stata quindi fissata l'udienza del 14/05/2024 per la discussione sia in ordine all'istanza di revoca del concordato preventivo sia in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale, con concessione di termini per il deposito di memorie.

Con provvedimento in data 28/05/2024, il Tribunale di Ferrara ha revocato il provvedimento di apertura del concordato preventivo della **Controparte_2** emesso in data 29/02/2024 (doc. 2 fasc. Curatela) e con sentenza n. 26 del 5/6/2024 ha aperto la liquidazione giudiziale, che ha assunto il n. R.G.L.G. 11/2024 e del cui stato passivo si discute nel presente giudizio.

2. Il compenso per la redazione del parere legale

La prima delle ragioni di credito escluse dal giudice delegato (punto a.1.) concerne, come anticipato, la richiesta di un compenso per quello che parte ricorrente qualifica come *“parere circa le contestazioni mosse negli accertamenti derivanti dai PVC emessi negli anni fra il 2013 e il 2022”*. Derivando l'esclusione del credito dalla qualificazione dell'atto come *“mera attività informativa”*, ricompresa pertanto nell'ambito degli obblighi verso il cliente del difensore nominato per l'attività giudiziale, l'avv. **Pt_1** nella propria opposizione sostiene che il documento, redatto congiuntamente con il dott. **Controparte_5** non avrebbe costituito una mera attività informativa rientrante nell'ambito delle prestazioni giudiziali, anzitutto perché fu reso all'esito di una espressa richiesta della società con lettera in data 24 aprile 2023 con il fine di consentirne l'utilizzo all'attestatore: il parere si collocherebbe, quindi, in una fase prodromica alla presentazione della domanda di concordato. L'opponente evidenzia, inoltre, che il difetto di proporzionalità fra il compenso richiesto e l'attività effettivamente espletata, rilevato in sede di verifica del passivo, sarebbe smentito dal parere di congruità rilasciato sia dall'Ordine dei dottori commercialisti sia dall'Ordine degli Avvocati. In ogni caso, il difetto di proporzionalità dovrebbe semmai determinare una rideterminazione del *quantum* e non un'esclusione del credito.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni del ricorrente non siano convincenti e che la documentazione prodotta non appaia idonea a fondare la pretesa creditoria dell'avv. **Pt_1** per euro 45.899,38, pari alla metà della somma complessiva dovuta per la redazione del documento. Sotto il profilo formale, va senza dubbio considerato che tanto la richiesta di parere quanto il documento stesso sono documenti privi di data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

Il profilo della data certa assume rilievo in ragione della terzietà del curatore in sede di stato passivo che, come chiarito dalla Suprema Corte sin dalla pronuncia a Sezioni Unite del 20/02/2013 n. 4213, comporta che le pretese creditorie devono essere fatte valere con documentazione

avente data certa ex art. 2704 cod. civ., antecedente all'apertura del concorso (Cass. Civ., Sez. I, 16/11/2022, n. 33724; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 14585 del 30/05/2025).

Premesso che l'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza del fatto (diverso dalla registrazione, ma comunque un fatto obiettivo) idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa, è pur vero che il fatto atipico, da cui risulti l'anteriorità della formazione del documento, deve essere fornito di un livello di certezza uguale a quello dei fatti tipici menzionati nella prima parte della stessa norma. Sul punto la giurisprudenza è copiosa: Cass. n. 12090 del 2023; Cass. n. 27192 del 2019; Cass. n. 26115 del 2017; Cass. n. 19656/2015, proprio in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare).

Deve ritenersi che l'Avv. Pt_1 non abbia fornito la prova di un fatto tipico idoneo allo scopo perseguito, non essendo decisiva la circostanza che il documento in discorso sarebbe citato nell'attestazione del dott. Per_ relativa al piano di concordato.

Il richiamo è, difatti, attuato mediante la semplice indicazione della circostanza che l'attestatore ha consultato un *"parere sugli avvisi di accertamento"*, ma lo stesso non è allegato alla relazione di attestazione né ne è ricostruito il contenuto in modo da consentire di desumere che si tratti di quello allegato alla domanda; questa carenza appare insuperabile, pure attraverso il meccanismo presuntivo invocato dalla ricorrente, posto che l'istituto della data certa, ai fini dell'opponibilità a terzi, riguarda *"l'atto che venga in rilievo"* (qui il parere a firma Persona_2, relativamente al quale deve essere possibile *"un giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto avente data certa"* (Cass. Sez. I, 12/12/2023, n. 34755).

Ad ogni modo, anche volendo ritenere provata la datazione del documento in epoca anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, esso non è però idoneo, per via del suo contenuto, a dimostrare che l'Avv. Pt_1 abbia reso alla Controparte_2 un parere legale.

Il parere legale è un atto che ha una funzione di consulenza professionale e predittiva, offrendo un'argomentazione qualificata sotto un profilo tecnico scientifico e che deve essere caratterizzata da un minimo di completezza analitica e finalità orientativa per il destinatario.

Ebbene, quello prodotto dall'avv. Pt_1 non ha le caratteristiche proprie di un parere, ma quelle di una semplice comunicazione al cliente di contenuto meramente informativo: le prime due facciate e mezzo contengono l'elenco dei PVC da cui le cause tributarie sono state originate; a

questo riepilogo segue la comunicazione degli esiti fino a quel momento raggiunti e a dare conto delle somme eventualmente da versarsi per la definizione agevolata del contenzioso.

Non può essere conferita la veste di “*parere*” – tanto più con un corrispettivo di circa 90.000 euro – alla semplice previsione dei professionisti che sulla “*detrazione dei costi e l'ingiustificato mantenimento dei correlativi ricavi nell'accusa di frode oggettiva dovrebbe trovare già nel corrente confronto con l' **Parte_2** una soluzione positiva*” e che “*sull'effettività degli scambi in entrata e in uscita dalla Società, sarà inevitabilmente oggetto di esame nel corso degli instaurandi giudizi, non potendo offrire allo stato le prove di quella finché non si disporrà di tutto il materiale sequestrato dagli Organi ispettivi. Si può essere, però ragionevolmente confidenti che le corti tributarie non vorranno ignorare tali evidenze per concludere allo stesso modo di quanto, nella quasi totalità, è accaduto nei precedenti giudizi*”.

Queste sono le sole frasi, nel breve documento composto di cinque facciate complessive, che paiono avere un qualche contenuto predittivo, che però è privo di qualunque argomentazione giuridica o tecnico economica circa entrambe le questioni: la ragione per cui i professionisti siano “*ragionevolmente confidenti*” dell'esito descritto non è in alcun modo esplicitata, traducendosi quindi il documento nella mera comunicazione dello stato dei contenziosi, accompagnata da una generica previsione circa il loro esito.

Ebbene, tale attività di comunicazione non è suscettibile di essere compensata separatamente rispetto ai contenziosi ai quali è riferita, in cui l'Avv. **Pt_1** ed il dott. **CP_5** erano difensori della **Controparte_2** ed in tale veste avevano un preciso obbligo, previsto dall'art. 13 legge n. 247/2012 e dell'art. 27 del Codice deontologico forense, di informare la cliente sugli esiti di quei contenziosi, non suscettibile di essere inquadrata come un'autonoma attività di consulenza.

Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “*in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta*” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 17357 del 24/07/2009; il principio è stato ribadito anche successivamente da Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 24682 del 19/10/2017; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021).

Tale valutazione circa la non autonomia della redazione del documento rispetto all'attività di assistenza giudiziale svolta dall'Avv. **Pt_1** in favore della **CP_2** **CP_2** non appare inficiata dal dato per cui la cliente avrebbe espressamente richiesto il documento *"come base documentale necessaria all'attestatore"*: trattasi comunque di una relazione indirizzata alla cliente, per cui l'uso che poi questa ne faccia è del tutto indifferente, non incidendo l'eventuale finalità della richiesta sul contenuto del documento redatto dai professionisti, che resta meramente ricognitivo dei contenziosi pendenti, senza un *quid pluris* che consenta di qualificare il documento come un parere legale autonomo.

Se si esclude che il ricorrente e il dott. **CP_5** abbiano fornito un parere legale alla **CP_2** [...] nessun rilievo assumono i pareri di congruità rilasciati dagli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti, non concretandosi l'opinamento in un'attività di verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione e comunque non essendo vincolante per il giudice, posto che il parere del consiglio dell'ordine *"solo attesta la conformità in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa l'effettività della prestazione"* (Cass. Civ., Sez. I, 29/05/2008, n. 14443).

Si perviene quindi a confermare il rigetto della domanda di cui al provvedimento del giudice delegato.

3. Il compenso per la redazione della transazione fiscale

Come accennato, l'Avv. **Pt_1** ha richiesto un compenso, per complessivi euro 56.612,20, per la redazione di atto di transazione fiscale relativo al piano concordatario del 28 giugno 2023.

Occorre, anzitutto, muovere dall'aspetto della prova della partecipazione dell'Avv. **Pt_1** a questa attività, prova ritenuta insussistente dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo.

Sotto il profilo documentale, alla domanda di ammissione l'Avv. **Pt_1** ha allegato il doc. 4, a firma del legale rappresentante della **Controparte_2** in cui si dà espressamente atto di tale attività: sulla base di tale documento, l'avv. **Pt_1** contesta il decreto, posto che da tale missiva, datata 28 aprile 2024 e quindi precedente all'apertura della liquidazione giudiziale che è avvenuta in data 28 maggio 2024, emergerebbe che la **Controparte_2** aveva conferito all'Avv. **Pt_1** e al dott. **CP_5** un incarico avente ad oggetto *"la consulenza e l'assistenza per lo studio e la conseguente predisposizione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 C.C.I.A.A., da adottare nell'ambito della procedura di concordato preventivo, avente ad oggetto tutto il vasto contenzioso tributario ad oggi pendente nei vari gradi di giudizio e concernente gli atti impositivi scaturenti dai processi verbali di constatazione"*.

Come evidenziato dalla curatela che ne ha contestato l'opponibilità, trattasi di un documento dalla forma e dal contenuto peculiari.

Tramite questa missiva, *Parte_3* rende atto della rinuncia al mandato professionale dell'Avv. *Parte_1* e del dott. *Controparte_5* e, successivamente, ricapitola tutta l'attività svolta dai professionisti, senza alcuno scopo preciso, posto che non vi sono, per esempio, contestazioni o richieste di chiarimento.

Anzitutto, trattasi di un documento di cui la curatela ha contestato l'assenza di data certa ed, a fronte di tale eccezione, la difesa dell'Avv. *Pt_1* nulla ha provato sul punto, posto che la pec neppure è prodotta in formato *.eml*, o in altro che ne consenta la verifica informatica della data d'invio.

Inoltre, a fronte dell'ulteriore eccezione – quella relativa al fatto che il documento contiene un riconoscimento sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa in concordato preventivo in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato prevista dall'art. 94 C.C.I.I. - non coglie nel segno l'argomento per cui quello contenuto nella pec non sarebbe un riconoscimento di diritti di terzi, ma una semplice ricognizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico, per cui non sarebbe necessaria l'autorizzazione.

La norma in questione, infatti, presidia l'interesse della massa, postulando che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto tenga conto esclusivamente dell'interesse dei creditori e non già di quello dell'imprenditore insolvente, con la conseguenza che l'atto astrattamente qualificabile di ordinaria amministrazione nel contesto del normale esercizio dell'impresa è suscettibile di assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla specifica finalità che esso risulti perseguire rispetto all'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 36370 del 29/12/2023).

Dunque, un atto che – riconoscendo lo svolgimento di un'attività professionale diviene il titolo per consentire al professionista di richiederne il corrispettivo – è certamente idoneo a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente.

In assenza di altra documentazione che provi la redazione da parte dell'Avv. *Pt_1* della transazione fiscale (essendovi prova solo di scambi interlocutori con l' *Parte_2*), quella scrittura ha proprio e necessariamente un valore ricognitivo di diritti di terzi, ossia i professionisti cui è indirizzata e pertanto andava autorizzata ex art. 94, comma 2, C.C.I.I.

L'inopponibilità della scrittura per mancanza di data certa, ma anche il rilievo della mancata autorizzazione del giudice delegato per un atto che inevitabilmente avrebbe alterato il concorso dei creditori, induce ad escludere che la prova di una complessiva attività di assistenza per la transazione fiscale sia stata eseguita nei termini di cui alla missiva.

Ritiene però il Tribunale che dall'ulteriore documentazione prodotta dall'Avv. **Pt_1** si possa ritenere provata la sua collaborazione all'attività di redazione della transazione fiscale.

In particolare, le e-mail datate 13/6/2023 e 26/6/2023 documentano la trasmissione all'amministratore unico della **CP_2** e all'attestatore copia della proposta di transazione: sebbene le e-mail non abbiano il formato .eml e non siano complete degli allegati, deve ritenersi, quanto meno in via presuntiva, tenuto conto della denominazione degli allegati, che l'atto sia stato trasmesso prima della domanda di concordato (e dell'apertura del concorso) e che corrisponda a quella poi utilizzata dalla **Controparte_2** nella domanda.

Anche ritenendo che l'Avv. **Pt_1** abbia effettivamente avuto un ruolo nella redazione della proposta di transazione fiscale, la sua domanda di ammissione del credito non merita accoglimento, posto l'eccezione d'inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c., accolta dal giudice delegato, appare effettivamente fondata.

In via generale, sul professionista che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe, a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione, l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale.

La disciplina è stata puntualmente ricostruita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 42093 del 31/12/2021: sulla premessa che il curatore è (il solo) legittimato a eccepire, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., che il prestatore d'opera intellettuale ha causalmente contribuito all'allestimento di un concordato in realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d'impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura - in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, del suo credito per compensi essendosi interrotto il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa – le Sezioni Unite hanno chiarito la disciplina dell'onere della prova.

Il supremo consesso ha spiegato, nella motivazione di tale pronuncia, che *“il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la*

sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass. 14050/2021) o l'incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass. 7974/2018); per contro, a carico del professionista al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisi e imprevedibili dell'evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento”.

Calando la questione sul singolo aspetto dell'assistenza e consulenza per la redazione della transazione fiscale, occorre considerare che è vero che le obbligazioni inerenti l'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, ma è altrettanto vero che l'attività resa dal professionista deve comunque essere, almeno astrattamente, *idonea* a raggiungere quel risultato.

L'ammissione della procedura – avvenuta qui all'esito della pronuncia della Corte d'Appello di Bologna – secondo la ricostruzione che si evince dalla pronuncia a Sezioni Unite, non è in sé decisiva, posto che ciò che l'art. 2236 c.c. sanziona secondo un parametro meno rigoroso è l'errore tecnico, almeno nelle ipotesi in cui la perizia richiesta dalla prestazione sia superiore al livello medio corrente nell'attività professionale esercitata dal debitore: si evidenzia come *“la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell'apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media”* (su questo punto la pronuncia delle Sezioni Unite riprende un orientamento già espresso in precedenza: cfr. Cass. 10752/2018).

Occorre quindi verificare se, per effetto delle carenze in merito alla transazione fiscale indicate nella pronuncia di revoca, non impugnate, considerate nella loro esistenza quali *fatti*, l'esecuzione della prestazione professionale dell'avv. **Pt_1**, quand'anche accertata nella sua esecuzione, risultasse in una qualche efficace relazione strumentale con l'utilità propria del concordato preventivo, quale strumento di risoluzione della crisi.

Va anzitutto rilevato come, nella prospettazione della Curatela, la prova di tale inadempimento sarebbe innanzitutto evincibile dal provvedimento del Tribunale di Ferrara del 28/05/2024, mediante il quale è stata revocata l'ammissione di **Controparte_2** al concordato preventivo: la

revoca è stata infatti disposta poiché, successivamente all'apertura della procedura, è emersa la mancanza originaria delle condizioni prescritte per l'apertura del concordato, tra le quali è incluso il rispetto dell'art. 88 in materia di transazione fiscale.

Dunque, proprio da quel provvedimento, non impugnato, si trarrebbe la prova che, nonostante l'apertura del concordato e la dichiarazione di ammissibilità a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Bologna in data 27/2/2024, la proposta ed il piano concordatari erano gravemente carenti *ab origine* e lo erano anche in punto di transazione fiscale.

Alla luce delle specifiche doglianze della difesa dell'avv. **Pt_1**, soprattutto in sede di note conclusive, occorrono alcune puntualizzazioni.

In tale scritto, a pag. 2, viene infatti evidenziato come sarebbe erroneo ritenere che la prova dell'inadempimento *"sia ricavabile dalle ragioni per cui il decreto 28 maggio 2024 del Tribunale di Ferrara ha revocato l'apertura della procedura di concordato (o, il che è lo stesso, nel non considerare quale dovrebbe essere, invece, l'effetto, sulle valutazioni che si vanno a compiere in questo giudizio, della sentenza della Corte d'appello n. 423/2024, del 27 febbraio 2024)"*.

Si prospetta una lettura per cui l'esame delle ragioni del provvedimento di revoca – non impugnato – ai fini di verificare l'inadempimento implicherebbe di per sé uno svuotamento degli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, inerente invece il provvedimento di inammissibilità.

La difesa dell'avv. **Pt_1** conduce il suo ragionamento – disegnato quasi "in replica" al decreto n. 339/2025 di questo Tribunale reso in data 8/4/2025 relativamente alla posizione di altro professionista che ha assistito la società per la redazione del piano di concordato, che certamente costituisce un precedente per la trattazione di quei profili che si presentano omogenei, ma non "condiziona" il Tribunale come ipotizza parte ricorrente a pag. 2 delle note conclusive, essendo diversa la natura della prestazione – su presupposti che il Tribunale ritiene di non condividere.

In primo luogo, il fatto che la Corte abbia escluso la possibilità di effettuare certe valutazioni in sede di apertura del concordato non implica la loro esclusione anche in fase di revoca, dal momento che i presupposti della revoca sono individuati dall'art. 106 C.C.I.I. ed è sulla base di questa norma che il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza, con provvedimento passato in giudicato. Ciò che si vuol dire è che la presa d'atto di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Bologna in ordine al fatto che, in ragione dell'interpretazione seguita, talune carenze del piano – tra cui quelle relative alla transazione fiscale che qui vengono in rilievo – non potessero essere

valutate in fase di ammissione non implica dover obliterare un dato di fatto, ossia che esse esistevano fin dall'inizio.

Ed in proposito è errato dare per scontato *“che la Corte d'appello, ritenendo necessario che si arrivasse all'omologazione, ha evidentemente escluso che vi fossero carenze genetiche del piano e della proposta suscettibili di essere valorizzate prima e indipendentemente dal giudizio espresso dai creditori”* (così la memoria di parte opponente, pag. 3).

Invero, la Corte d'Appello di Bologna non ha statuito la *necessità* che si arrivasse all'omologazione, per la semplice ragione ciò contrasterebbe con l'art. 106 C.C.I.I., che prevede la possibilità di revoca, sussistendone i presupposti, anche prima dell'omologazione e non ha neppure escluso che quelle carenze sussistessero in fatto, essendosi limitata a statuire che non potessero essere valutate in sede di ammissione.

In questo senso, l'ammissione del concordato non prova *ipso iure* l'adempimento, che va parametrato alla prova, da parte del professionista, di aver contribuito alla redazione di una proposta avente caratteristiche tali da assolvere al suo scopo istituzionale, ossia permettere ai creditori di esprimersi sulla stessa.

La Corte d'Appello di Bologna non ha *prescritto* che la votazione si dovesse svolgere, ma si è limitata a statuire che il concordato dovesse essere ammesso: una volta ammesso, il procedimento si svolge secondo le norme che disciplinano tale strumento, ivi incluse quelle sulla revoca.

Considerato che la revoca è avvenuta ed è avvenuta per le ragioni indicate nel relativo decreto, non impugnato, l'adempimento dell'avv. **Pt_1** può e deve essere valutato considerando che lo scopo di una proposta di concordato non può individuarsi solo nell'idoneità a determinare l'*ammissione* della **Controparte_2** alla procedura di concordato preventivo (come avvenuto a seguito del reclamo davanti alla Corte d'Appello di Bologna), ma necessariamente anche nella sua effettiva possibilità, per averne le caratteristiche normativamente previste, ad essere sottoposta al voto dei creditori.

Dunque, quand'anche, accedendo alla tesi interpretativa prescelta dalla Corte d'Appello, si consideri che in fase di ammissione il Tribunale non possa sindacare certe carenze pur incidenti sulla fattibilità del piano, la prestazione del professionista va comunque vagliata considerando quelle carenze, posto il contenuto della prestazione cui il professionista si obbliga. Pertanto, un'attività del professionista caratterizzata da carenze incidenti sulla struttura del piano ha come conseguenza - in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte - il riconoscimento

dell'inadempimento agli obblighi di diligenza posti dal codice civile, la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la conseguente esclusione del suo credito dallo stato passivo.

Non essendo la revoca del concordato giustificata da motivi sopravvenuti, ma da circostanze esistenti sin dall'inizio, ai professionisti che hanno assistito la **Controparte_2** nella redazione della domanda di accesso alla procedura e nelle fasi successive all'apertura, si imputa di avere omesso, nello svolgimento della prestazione, un esame delle questioni ponderato e caratterizzato dalla necessaria diligenza professionale.

Con riguardo all'aspetto della transazione fiscale, oggetto della prestazione professionale su cui l'Avv. **Pt_1** fonda la sua pretesa creditoria, il decreto definitivo di revoca riconnette la carenza del piano al mancato rispetto dell'art. 88 C.C.I.I. sulla transazione fiscale.

L'art. 88 C.C.I.I. regola il trattamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e dei relativi accessori amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nell'ambito del concordato preventivo. Si tratta, dunque, di uno statuto obbligatorio destinato a trovare applicazione ogni qualvolta vi siano i suindicati crediti tributari o contributivi tra le passività da soddisfare con il concordato e il debitore ne proponga il pagamento parziale o anche solo dilazionato.

Il decreto di revoca del concordato preventivo ha evidenziato che la **Controparte_2** ha indicato in euro 15.500.000 la pretesa tributaria da prendersi in considerazione, offrendo il pagamento di euro 9.700.000, con degradazione in chirografo della differenza rispetto alla predetta somma, comparata con quella — per l'alternativa liquidatoria — indicata in euro 9.683.497.

A fronte del dato per cui gli accertamenti effettuati dall'**Parte_2**, impugnati dalla **CP_2** ammontavano complessivamente ad euro 62.859.473,65 (secondo il certificato unico debiti tributari allegato al ricorso della **Controparte_2** per l'ammissione al concordato preventivo, doc. 5 fasc. parte resistente), l'indicazione non rispetta la previsione dell'art. 88 C.C.I.I. La corretta rappresentazione dei crediti fiscali sia sotto il profilo numerico che del trattamento (nell'ambito della transazione) costituisce un requisito che doveva essere previsto *ab origine* nel piano e che l'Avv. **Pt_1** avrebbe dovuto attenzionare, posto che afferma di aver ricevuto uno specifico incarico.

Ciò posto, non vale ad escludere i profili di inadempimento la considerazione, fatta propria dalla difesa del avv. **Pt_1** per cui *"il creditore pubblico, che conosce quale è la sua pretesa, deve unicamente sapere quanto gli verrebbe offerto e quanto ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale"*.

In primo luogo, il piano deve garantire la conoscenza della situazione debitoria dell'impresa a tutti i creditori, non a ciascuno per il suo debito, incidendo sulle determinazioni in ordine al voto proprio la completa informazione su tutta l'esposizione.

In secondo luogo, l'assenza di indicazione specifica dei crediti dell' *Parte_2* nell'elenco dei crediti contestati rende carente il piano, sotto il profilo dell'individuazione della proposta di transazione fiscale e della possibilità di valutare il presupposto previsto dall'art. 88 C.C.I.A.A., essendo previsto che il debitore possa proporre il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni gravati dal diritto di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. L'acquisizione delle relazioni di attestazione è prevista a pena di improponibilità dall'art. 88, commi 1 e 2, in caso di concordato in continuità aziendale: ne consegue che chi ha redatto la transazione fiscale – e quindi anche l'Avv. *Pt_1* ritenuto che vi abbia collaborato – avrebbe dovuto altresì rappresentare alla propria cliente la necessità di acquisire l'attestazione richiesta dalla norma, attestazione che, trattandosi di concordato preventivo in continuità, doveva avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

Sotto questo profilo, la questione si interseca con i rilievi, contenuti nel decreto di revoca, circa l'erronea indicazione del valore di liquidazione del complesso aziendale in ipotesi di liquidazione giudiziale. Nella specie, trattandosi di un concordato preventivo in continuità, il piano non doveva attestarsi sulla semplice indicazione del valore di liquidazione in prospettiva atomistica, ma, essendo l'azienda in esercizio, avrebbe dovuto prospettare altresì la possibilità, anche in ipotesi di liquidazione giudiziale, della cessione dell'azienda in pieno funzionamento, con la prosecuzione dell'affitto.

Nelle note illustrative la difesa dell'Avv. *Pt_1* deduce che la somma di euro 9.683.497, riferita alla somma recuperabile dall'Erario nell'alternativa liquidatoria risulterebbe dall'attestazione e sarebbe coerente con la perizia (depositata in allegato alla nota conclusiva al doc. 13), commissionata dalla curatela ai fini della procedura competitiva al dott. *Persona_3* che stima l'intero complesso in euro 2.870.000,00, valore ritenuto omogeneo a quello indicato dal dott. *Per_4*. In disparte il tema che si ha un valore superiore nella nuova perizia, peraltro nel contesto di una procedura competitiva che si è svolta due anni dopo e nell'ambito di una liquidazione

giudiziale e non mentre l'azienda era ancora in esercizio, qui il punto non è quello della coincidenza, più o meno precisa, dei due valori.

Il punto, con riguardo alla specifica posizione dell'Avv. **Pt_1**, è che, come sottolineato anche nel provvedimento di revoca, l'indicazione del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, è strumentale alla valutazione del corretto impiego delle regole di distribuzione contemplate dall'art. 84, commi 6 e 7, C.C.I.A.A. nonché alla comparazione tra la soluzione concordataria proposta dal debitore e l'alternativa liquidatoria, per quanto qui rileva, con riguardo al trattamento dei debiti fiscali. La scelta di individuare il trattamento dei crediti fiscali utilizzando come parametro un valore di liquidazione calcolato solo in prospettiva atomistica (nonché con alcuni asset significativamente svalutati nella prospettiva liquidatoria, si pensi alle scorte di magazzino) rende carente il set informativo messo a disposizione dei creditori ai fini del voto di un dato di comparazione fondamentale.

Peraltro, proprio seguendo la prospettiva adottata dalla difesa del avv. **Pt_1**, per cui ciò che rileva è che il piano fosse suscettibile di essere sottoposto al voto, si osserva come la necessità di una indicazione puntuale degli importi offerti a titolo transattivo in relazione a ciascun accertamento tributario è connessa alla disciplina dell'art. 88, sul c.d. *cram-down*: il potere del tribunale di omologare il concordato anche in mancanza dell'adesione del creditore pubblico rende particolarmente centrale la valutazione della non deteriorità della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, che deve tenere conto del trattamento offerto in relazione a ciascun credito privilegiato e chirografario.

In questo senso, in sede di redazione della proposta di transazione fiscale, si sarebbe dovuta verificare: i) l'esatta indicazione dei debiti fiscali; ii) la correttezza del parametro di comparazione della non deteriorità del trattamento dei debiti rispetto alla liquidazione giudiziale; iii) l'acquisizione delle relazioni di attestazione previste a pena di improponibilità dall'art. 88, commi 1 e 2; tale verifica non è stata compiuta dall'Avv. **Pt_1**, tanto che proprio tali carenze e la mancanza di tali attestazioni è stata una delle concause della revoca del concordato.

Se, dunque, l'eccezione di inadempimento del professionista che abbia operato ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, *"è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sé e per sé considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato"* (Cass. Civ., Sez. VI - I, Ordinanza, 20/05/2022, n. 16445), anche ritenendo provata la predisposizione della transazione fiscale da parte dell'Avv. **Pt_1**, il contratto di prestazione d'opera professionale

dovrebbe considerarsi risolto per inadempimento con conseguente conferma dell'esclusione del compenso per tale attività.

4. Il compenso per la fase istruttoria del giudizio di appello sulla sentenza n. 29/2023

L'Avv. **Pt_1** contesta poi la mancata ammissione della somma di euro 652,28, oltre accessori (di cui euro 567,20, in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), c.c., ed euro 85,08, in chirografo) relativa al compenso per la fase istruttoria del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 29/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, assumendo che *"la fase istruttoria era stata svolta già nell'atto introduttivo"* attraverso l'*"esame degli scritti e documenti prodotti nel grado precedente"* e che il compenso era stato concordato con i Curatori.

Con riguardo alla pattuizione, è ovvio che – nel conferire un mandato per un contenzioso, peraltro con preventivo sottoposto al giudice delegato – si concordi un compenso per le fasi in cui esso potrà eventualmente dispiegarsi, per cui è ovvio che un compenso per la fase istruttoria sarà dovuto se e solo se tale fase vi sia.

Posto il fatto che l'esame dei documenti del grado precedente rientra nella fase di studio, propedeutica alla redazione dell'atto che introduce l'impugnazione, e non nella fase istruttoria dell'impugnazione stessa, l'Avv. **Pt_1** non ha in verità provato che nel giudizio di appello in questione una fase istruttoria vi sia stata, avendo l'impugnazione ad oggetto la questione, di natura meramente interpretativa, del regime di tassazione di un atto di costituzione d'ipoteca; l'atto d'appello redatto dall'Avv. **Pt_1**, al quale è stato correttamente riconosciuto un compenso per la fase di studio ed introduttiva, non contiene richieste istruttorie, neppure relative all'acquisizione di documenti né il ricorrente ha allegato lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla redazione dell'atto introduttivo, come richiesto dalla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (cfr. Cass. 4698/2019).

5. Il supplemento per l'esito positivo dei giudizi tributari

Va infine trattato il profilo di opposizione relativo al rigetto della domanda relativa al credito per il *"supplemento di compenso"*, che l'Avv. **Pt_1** assume previsto per il caso di *"accoglimento totale o parziale delle richieste della Società nei giudizi tributari"*.

In disparte il tema della spettanza del compenso-base per i giudizi tributari, pagato all'Avv. **Pt_1** in data 13/6/2023 con il versamento del complessivo importo di euro 829.110,70 e dell'eccezione di revocabilità di tali pagamenti spiegata dalla curatela, con riguardo al compenso supplementare è decisivo il fatto che non ne risulta provata la debenza, né sotto il profilo dell'*an* né del *quantum*.

Appare decisivo il rilievo, contenuto nel decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo, che vede il credito escluso in ragione della mancata indicazione dei compensi effettivamente maturati a cui si ritiene riferito il supplemento nonché della circostanza che trattasi di credito incerto nell'*an* e nel *quantum*, con carattere non solo futuro, ma anche eventuale.

Nella domanda per l'ammissione del credito non è individuata alcuna somma relativamente a tale voce (punto 5 del ricorso prodotto al doc. 2A del ricorrente) e non appare sufficiente il rinvio alle lettere di incarico professionale di cui al doc. 12. Oltre alla questione che anche di questi documenti il ricorrente non ha provato, a fronte dell'eccezione avversaria, la data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, le sette lettere d'incarico non consentono di individuare la somma di denaro che l'Avv. **Pt_1** chiede di ammettere per questo titolo, che resta non precisata, neanche nelle note illustrative.

Dai punti 3.2 e 1.1 delle lettere d'incarico, si evince solamente che il supplemento scatta in caso di *"annullamento totale della pretesa avanzata o, comunque, conseguimento della soluzione che consenta il maggior risparmio per il Cliente"*: il ricorrente non indica per quali giudizi richiede il supplemento, sulla base di quale dato si dovrà desumere il verificarsi della suddetta condizione e quale sarebbe il presupposto del supplemento per ciascun giudizio e il quantum dovuto per ciascuno di essi.

L'art. 201, comma 3, lett. c) prevede espressamente che la domanda indichi *"la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo"*, tanto che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, anche di recente, che *"in tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda"*. (Cass. Civ., Sez. I, 30/06/2025, n. 17544). Neppure la somma è in qualche modo ricavabile *per relationem*: peraltro, l'incarico professionale è cessato in data 12/04/2024 e questo introduce un ulteriore elemento di complicazione, posto che è lo stesso ricorrente a dare atto che il supplemento maturerebbe solo *"ove la liquidazione giudiziale decida di coltivare i detti giudizi e le sentenze derivanti dovessero essere di accoglimento totale o parziale delle pretese della Società"*. In sede di ammissione (ma neppure nel presente procedimento), l'Avv. **Pt_1** non ha indicato lo stato dei procedimenti a cui la richiesta di compenso supplementare si riferirebbe, innestandosi

sull'esito dei giudizi l'attività del professionista subentrato, con conseguente impossibilità di determinare il supplemento eventualmente riconnesso all'opera professionale del ricorrente.

6. Conclusioni e spese di lite.

Per le ragioni esposte, l'opposizione allo stato passivo proposta dall'Avv. **Pt_1** deve essere integralmente respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, della nota spese e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento calcolato sul valore del credito di cui è stata domandata l'ammissione senza inclusione del credito di cui al supplemento, rimasto indeterminato (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisoria).

Secondo quanto di recente statuito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 48 del 02/01/2025), il giudice dell'opposizione allo stato passivo *"deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio"*.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando sull'opposizione ex art. 206 C.C.I.A.A., proposta da **Parte_1** nei confronti della **Controparte_6**

[...] così dispone:

- 1) rigetta l'opposizione allo stato passivo;
- 2) dichiara tenuto e condanna il avv. **Parte_1** alla rifusione, in favore della *Liquidazione Giudiziale della* **Controparte_2** delle spese di lite, che liquida in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alla parte opponente di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto.

Si comunichi.

Ferrara, 10 luglio 2025

Il Presidente

Dott.ssa Maria Marta Cristoni